



COMUNE DI TRAMONTI

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

Del 09/05/2020

OGGETTO: Approvazione proposta tecnica ed economica, relazione ex art.34 comma 20 del D.L. 174/2012. Affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale alla società pubblica "Miramare Service s.r.l.".

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore **16:36** nella sala delle adunanze del Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** seduta **Pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome **Presente** **Assente**

DOMENICO AMATRUDA	Si	
VINCENZO SAVINO	Si	
ANTONIO GIORDANO	Si	
FORTUNATO AMATRUDA	Si	
LUIGI D'ANTUONO	Si	
ARIANNA FORTIGUERRA	Si	
PIETRO BELFIORE GIORDANO	Si	
ROSA AMODIO	Si	
FIERRO CARMINE	Si	
DOMENICO GUIDA		Si
GIOVANNI PESACANE	Si	
EMILIO GIORDANO	Si	
ALFONSO GIORDANO		Si

Totale: 11 Totale: 2

Assiste **Dott. ssa MIRLA TRONCONE.**

Constatato che il numero di **11** consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza.

DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare anche gli **assessori esterni Assunta Siani e Anastasia Palladino.**

Consiglieri:

PRESENTI: n. 13

ASSENTI: n. 0

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Alle ore 18,58 il Consigliere Pietro Belfiore Giordano esce dall'aula.

Il Consigliere Pesacane chiede chiarimenti sui costi pro capite per i cittadini.

Il Sindaco riferisce in materia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: **“Approvazione proposta tecnica ed economica, relazione ex art.34 comma 20 del D.L. 174/2012. Affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale alla società pubblica “Miramare Service s.r.l.”.**

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Settori interessati, resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1 del D. lgs. 267/2000;

Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:

PRESENTI: n. 12

ASSENTI: n. 1 (Pietro Belfiore Giordano)

FAVOREVOLI: n. 8

ASTENUTI: n. 4 (Domenico Guida, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano e Alfonso Giordano)

D E L I B E R A

Di approvare l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione proposta tecnica ed economica, relazione ex art.34 comma 20 del D.L. 174/2012. Affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale alla società pubblica “Miramare Service s.r.l.”.**

Successivamente, con i seguenti voti:

PRESENTI: n. 12

ASSENTI: n. 1 (Pietro Belfiore Giordano)

FAVOREVOLI: n. 8

ASTENUTI: n. 4 (Domenico Guida, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano e Alfonso Giordano)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione

Oggetto: Approvazione proposta tecnica ed economica, relazione ex art.34 comma 20 del D.L. 174/2012. Affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale alla società pubblica “Miramare Service s.r.l.”.

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27.07.2017, il Comune di Maiori ha disposto la costituzione della società in house denominata “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, con sede legale --- omissis... ---
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10.02.2020 è stato disposto:
 - di approvare lo schema di proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per l’affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale”;
 - di pubblicare il suddetto schema ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione prevista dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016, mediante pubblicazione all’albo on line di questo Ente per 10 giorni;
 - di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l’adozione degli atti consequenziali;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, posta al precedente punto dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica «MIRAMARE SERVICE S.R.L.» per affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale”;

Dato atto che:

- alla stregua dell’art. 14, comma 27, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010 n. 122, “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” rientrano tra le “funzioni fondamentali dei comuni”;
- il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale, la cui nozione è desumibile dall’art. 183, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell’ambiente), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e della magistratura contabile, è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa ad esso applicabile (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n.1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537, Corte dei Conti Lombardia, sez. controllo, pareri n. 263/2013, n. 457/2013, n. 531/2012);
- attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario e anche nazionale sono indifferentemente:
 1. appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario

2. partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
 3. affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'Ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;
- l'art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. n. 138/2011 (convertito con L. n.148/2011) prevede che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo (...)”*;
 - con riferimento all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al menzionato D. Lgs. n. 152/2006 prevede un'articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera;

Vista la L.R. 26.05.2016 n. 14, recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” che:

- ha stabilito che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata (art. 10, comma 1);
- per il predetto esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale in n. 7 Ambiti territoriali ottimali (ATO) (art. 23);
- al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ha previsto la possibilità di articolare ciascun ATO in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD) (art. 24);
- ha obbligato i Comuni della Campania di ciascun Ambito Territoriale Ottimale ad aderire agli enti di governo del rispettivo ATO, denominati Enti d'Ambito territoriale (EdA) (art. 25);
- consente, dalla sua entrata in vigore, di indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla stessa legge e che dette procedure prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 40);

Tenuto conto che ad oggi non è stata ancora avviata l'organizzazione del servizio di che trattasi in forma associata secondo la normativa regionale sopra specificata;

Rilevato che, in questo contesto, fattuale e giuridico, e nelle more dell'avvio della gestione sovracomunale del servizio integrato, rimane, pertanto, ferma l'autonomia dei singoli comuni nell'organizzazione del servizio su base comunale e nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento interno, tale orientamento risulta, infatti, confermato:

- 1) dalla giurisprudenza amministrativa che ha recentemente ribadito *“la competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche, da ultimo, TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52);
- 2) dall'ANAC che – con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 – ha precisato che *“dall'analisi sistematica della normativa, emerge”* che *“il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio 'associato' di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse”,* cosicché *“nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente”*;

- 3) dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che “nelle more dell’istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale” (cfr. Corte dei conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457);

Tenuto conto che questo Ente, nell’esercizio della scelta ampiamente discrezionale ad esso riservata, deve optare per una delle tre normali forme organizzative del servizio pubblico locale di rilevanza economica di che trattasi, attualmente consentite dal contesto normativo comunitario e nazionale (D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.), verificata l’impossibilità della gestione diretta per mancanza di beni, risorse umane e know how in materia;

Rilevato che, dall’analisi condotta sulla società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, con sede legale --- omissis... ---, risulta che la stessa:

- ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all’igiene urbana. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell’esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;
- risulta in linea con la normativa e giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti “in house” in quanto lo statuto della predetta società prevede:
 - o l’esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato);
 - o il rispetto del requisito del Controllo Analogico in forma congiunta;
 - o il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società;

Dato atto che l’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

Dato atto che, pur essendo l’Autorità d’Ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell’affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell’operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore, come sancito dall’art.198, comma 1 secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006 (Competenze dei Comuni);

Tenuto conto che la suddetta interpretazione trova, altresì conferma sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia, hanno più volte sottolineato come nelle more dell’istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 17/1/2014 n. 20). In termini AGCM, Parere AS 696 del 1 giugno 2010), sia nella giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana, sez. I, del 3 giugno 2014 n. 991; in termini Tar Campania, sez. I, del 2 dicembre 2014 n. 6303), dando atto che, comunque, gli atti di affidamento devono essere formulati in modo da non compromettere l’avvio del nuovo sistema;

Visto, in particolare, che l’affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all’interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato. E’ pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l’organismo “in house” di un’amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o “longa manus” di

quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (Cons. Stato Ad. Plenaria 03/03/2008);

Vista:

1. la proposta tecnica, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All. "1"), all'uopo predisposta dall'Amministratore Unico della Società "Miramare Service s.r.l.";
2. la relazione, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All. "2"), ex art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012, predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico, con riferimento alla scelta dell'affidamento alla società in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Tramonti, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - Conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
 - Efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente;
 - Efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - Qualità del servizio;

Dato atto, altresì, che la predetta relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

Dato atto della competenza del Consiglio comunale in merito all'adozione del presente atto, ai sensi del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 42, comma 2, lettera e) – Organizzazione dei pubblici servizi;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 3) D.lgs. 267/2000 con verbale n.25 del 04/05/2020;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** la proposta tecnico-economica, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All."1"), all'uopo predisposta dall'Amministratore Unico della Società "Miramare Service s.r.l.";
- 3) **di approvare** la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All. "2"), illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio di Igiene Urbana del Comune di Tramonti (SA) in favore della società partecipata MIRAMARE SERVICE S.R.L.;
- 4) **di dare atto** che la suddetta relazione:
 1. dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di Tramonti (SA), come disposto dal comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012;
 2. evidenzia la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Tramonti (SA), alle condizioni di cui alla sopra specificata proposta tecnico-economica di "Miramare Service s.r.l.";
- 5) **di affidare** alla società in house "MIRAMARE SERVICE s.r.l." - con sede legale --- omissis... ---- il servizio di igiene urbana del Comune di Tramonti (SA), per 7 anni e previa sottoscrizione del relativo contratto, alle condizioni tecniche di svolgimento del servizio ed economiche offerte dalla stessa Società con la proposta di cui al precedente punto 2), ed al richiesto corrispettivo complessivo annuo di € 403.160,00, a cui si aggiunge la parte variabile composta da oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, stimata in € 145.000,00 da liquidare, previa rendicontazione;
- 6) **di dare atto che:**
 1. per l'annualità 2020 sarà corrisposta alla "Miramare Service s.r.l.", per l'affidamento della gestione del servizio in oggetto, una somma pari a € 235.176,67 IVA compresa, a cui si aggiunge la parte

variabile composta da oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, stimata in € 84.583,33 IVA compresa da liquidare previa rendicontazione;

2. per le annualità successive, ovvero dal 2022 al 2026, sarà corrisposta alla “Miramare Service s.r.l.”, per l’affidamento della gestione del servizio in oggetto, una somma pari a € 403.160,00, IVA compresa, a cui si aggiunge la parte variabile composta da oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, stimata in € 145.000,00, IVA compresa, da liquidare previa rendicontazione;
 3. per l’annualità 2027 sarà corrisposta alla “Miramare Service s.r.l.”, per l’affidamento della gestione del servizio in oggetto, una somma pari a € 167.983,33, IVA compresa, a cui si aggiunge la parte variabile composta da oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, stimata in € 60.416,67, IVA compresa, da liquidare previa rendicontazione;
- 7) **di demandare** alla Giunta ed al Responsabile del Settore Tecnico l’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza;
 - 8) **di dare** atto che, ai sensi dell’art. 40 della legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016, l’affidamento del servizio di che trattasi alla Società in house sarà risolto di diritto a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente d’Ambito Salerno istituito ex art. 25 comma 3 della richiamata legge regionale;
 - 9) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto;

Il Sindaco

Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

FRANCESE GAETANO, Responsabile del SETTORE TECNICO, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere Favorevole.

Data 06/05/2020

**Il Responsabile del
SETTORE TECNICO**
f.to FRANCESE GAETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 06/05/2020

**Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA**
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 12/05/2020

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2020:

- ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, li 12/05/2020

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E' copia conforme all'originale.

Tramonti, li 12/05/2020

Dott. ssa MIRLA TRONCONE